

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-824 del 13/02/2026
Oggetto	DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO ANNUO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA MORSIANI IAVRES E CONVE DI FRANCESCA PARTISETI SOCIETA' AGRICOLA S.S. - PRATICA N. RA06A0026.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-867 del 13/02/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici FEBBRAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna

DEMANIO IDRICO ACQUE SUPERFICIALI. VARIANTE SOSTANZIALE PER AUMENTO DI PRELIEVO ANNUO CON CAMBIO DI TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME LAMONE, AD USO AGRICOLO IRRIGUO, IN COMUNE DI RAVENNA (RA). **DITTA MORSIANI IAVRES E CONVE DI FRANCESCA PARTISETI SOCIETA' AGRICOLA S.S.** - PRATICA N. RA06A0026.

LA DIRIGENTE

RICHIAMATE le disposizioni di settore, in particolare:

- il R.D. n. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. n. 1775/1933 e ss.mm.ii. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. n. 112/1998, in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. (Norme in materia ambientale), il D.Lgs. n. 159/2011 (Norme in materia di antimafia);
- la L.R. n. 3/1999 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); il Regolamento Regionale n. 41/2001 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica"; la L.R. n. 7/2004 e ss.mm.ii. (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); la L.R. n. 4/2007 e ss.mm.ii. (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali), in particolare l'art. 3; la L.R. n. 13/2015 e ss.mm.ii. (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16, 17 e 19;
- la L.R. n. 24/2009 art. 51, la L.R. n. 2/2015 art. 8;

- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna in materia di canoni di concessione, spese di istruttoria, ridefinizione tipologie di utilizzo e durata dei procedimenti di concessione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre 2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 09 giugno 2014 n. 787, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 14 dicembre 2015 n. 2067, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792, DGR 25 luglio 2016 n. 1195, DGR 05 settembre 2016 n. 1415, DGR 21 dicembre 2016 n. 2363, DGR 27 dicembre 2021 n. 2293, DGR 28 ottobre 2021 n. 1717, DGR 09 maggio 2022 n. 714, DGR 26 giugno 2023 n. 1060;
- la Direttiva Regionale sulle procedure della Valutazione di incidenza ambientale (Vinca), comprensiva degli Elenchi di cui alle Determinazioni regionali n. 14561 del 03/07/2023 e n. 14585 del 03/07/2023, in vigore dal 01/09/2023, che stabilisce le nuove disposizioni in materia di VINCA nei siti della rete Natura 2000;
- i seguenti riferimenti in materia di pianificazione e tutela delle acque: Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005, deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche), delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021, Decreto n. 94/2022 del Segretario Generale facente funzione dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (adozione delle misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del PDG 2021-2027) e L.R. 27 dicembre 2022, n. 23, in particolare l'art. 4;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181/2018 con cui è stato approvato il nuovo assetto organizzativo generale dell'Agenzia, come proposto nella determinazione dirigenziale Arpae n. 70/2018 e successivamente approvato con determinazione dirigenziale Arpae n. 90/2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-102 del 08/10/2024, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna alla Dott.ssa Tamara Mordenti;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 94/2023 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 140/2022. Approvazione del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 26/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae con decorrenza dal 01/06/2024 fino al 31/05/2029;
- la Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est per il suddetto periodo ed, in particolare, per il Polo specialistico Demanio idrico Acque superficiali, al quale sono state assegnate le attività inerenti il demanio idrico acque superficiali per il territorio di Ravenna/Forlì-Cesena/Rimini, è stato conferito l'incarico di funzione all'Ing. Milena Lungherini;

PRESO ATTO che:

- Con Determinazione dirigenziale regionale n. 5362 del 17/06/2009 viene rilasciata con scadenza il 31/12/2015 alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, la concessione con procedura ordinaria (pratica n. RA06A0026) per il prelievo di acqua pubblica superficiale con attraversamento demaniale da sponda sinistra del Fiume Lamone (risorsa n. RAA10232) in Comune di Ravenna (RA), Località Savarna, in area identificata nel relativo NCT alla Sezione A, Foglio 85, mappale 1015 (ex 129), per un prelievo annuo pari a 6.124 mc e portata massima pari a 7,00 l/s ad uso agricolo irriguo, per un comparto dichiarato di superficie pari a 2,00 Ha coltivato a pesco con metodo irriguo a goccia;
- Con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5142 del 28/10/2020 viene rilasciato il rinnovo con subentro e varianti sostanziali con scadenza il 31/12/2029 alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, e alla Ditta Greggio Nicolas, CF GRGNLS83D01E730G, per un prelievo annuo pari a 19.550 mc e portata massima pari a 10,00 l/s ad uso agricolo irriguo, per un comparto dichiarato di superficie pari a 16,50 Ha coltivato a seminativo e vigneto con metodo irriguo a goccia;
- Con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2613 del 22/05/2023 viene rilasciato il subentro in solido con scadenza il 31/12/2029 alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, alla Ditta Greggio Nicolas, CF GRGNLS83D01E730G, ed alla Ditta Camorani Cristina, CF CMRCST65D58H199Q, della suddetta concessione con le medesime caratteristiche come da sopra citata Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2020-5142 del 28/10/2020;
- con domanda registrata n. PG/2024/158842 del 04/09/2024, la Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, la Camorani Cristina, CF CMRCST65D58H199Q, e CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., CF 02720790399, hanno richiesto la variante sostanziale con cambio di titolarità alla suddetta concessione, per aumento di prelievo annuo

pari a 24.000 mc e il subentro in quanto la Ditta Greggio Nicolas, CF GRGNLS83D01E730G, risulta essere confluita nella CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., CF 02720790399;

- con nota registrata n. PG/2025/185979 del 21/10/2025 la Ditta Camorani Cristina, CF CMRCST65D58H199Q, trasmette comunicazione di rinuncia alla concessione in oggetto;

TENUTO CONTO che con nota registrata n. PG/2025/197880 del 07/11/2025 il Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali di Ravenna trasmette alla Ditta Camorani Cristina, CF CMRCST65D58H199Q, la presa d'atto della comunicazione di rinuncia;

CONSIDERATO che il prelievo è stato esercitato legittimamente secondo quanto stabilito nell'atto di concessione e che il concessionario risulta in regola con il pagamento dei canoni e del deposito cauzionale;

CONSIDERATO, altresì, che la domanda è sottoposta al procedimento di variante sostanziale con cambio di titolarità della concessione ordinaria di derivazione di acque superficiali ai sensi degli artt. 31, comma 1 e 28 del R.R. n. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 340 del 06/11/2024 senza che nei termini previsti siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

PRESO ATTO che il prelievo oggetto di concessione non rientra in zona SIC/ZPS/PARCO/AREA PROTETTA;

PRESO ATTO degli assensi espressi da:

- SAC Ravenna: Relazione istruttoria datata 28/01/2026, conservata agli atti del Servizio, che analizza i livelli d'impatto e la applicazione del metodo ERA così come definiti dall'Allegato 1 alla Deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e per quanto attiene la congruità dei prelievi sulla base delle indicazioni regionali (DGR 1195/2016 e DGR 1415/2016), da cui risulta che:

- essendo il risultato della applicazione del metodo ERA - A (Attrazione), il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po si intende espresso in modo favorevole ai sensi della deliberazione n. 3 del 14/12/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- ❖ mantenimento in regolare stato di funzionamento di un misuratore dei volumi emunti e della portata (contatore volumetrico e di portata);
- ❖ clausola di revisione della concessione contenuta nel disciplinare;
- ❖ rispetto del DMV (Deflusso Minimo Vitale) come previsto dal Piano di Gestione delle Acque ovvero:

- DMV estivo (maggio/settembre): 0,41 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,47 mc/s;

- Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna: convalida acquisita al protocollo Arpae con nota registrata n. PG/2025/229749 del 23/12/2025 del Nulla Osta Idraulico rilasciato precedentemente con Determinazione Dirigenziale n. 1836 del 19/06/2019, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Provincia di Ravenna: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2024/189752 del 21/10/2024, nel rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare;
- Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale: parere favorevole rilasciato con nota registrata n. PG/2025/211151 del 27/11/2025;

ACCERTATA la compatibilità del prelievo con il Piano di Gestione di Distretto dell'Appennino Settentrionale ai sensi delle DGR n. 1781/2015, DGR n. 2067/2015 e DGR n. 2293/2021, che ricade nel corpo idrico identificato con codice IT0808000000000010_11_12ER, denominato "Lamone", avente:

- stato chimico: BUONO;

- stato ecologico: SUFFICIENTE;
- DMV estivo (maggio/settembre): 0,41 mc/s;
- DMV invernale (ottobre/aprile): 0,47 mc/s;
- stress idrico: SI;
- corpo idrico a rischio quantitativo;

ACCERTATO inoltre che, trattandosi di un uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 16,96 coltivato a vigneto (Ha 10,00) e seminativo (Ha 6,96), con impianto di irrigazione a goccia, le verifiche effettuate portano a ritenere che la quantità di risorsa richiesta, pari a 24.000 mc/anno, sia compatibile con le quantità previste dalla DGR n. 1415/2016;

CONSIDERATO che l'utilizzo della risorsa idrica risulta compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico;

DATO CONTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso agricolo irriguo sulla base di quanto stabilito dall'art. 152 della L.R. n.3/99 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la Ditta Greggio Nicolas, in qualità di concessionario uscente:

- in data 14/10/2020, ha versato un importo di euro 125,18 a titolo di deposito cauzionale (ad integrazione della somma versata dalla Ditta Morsiani lavres in data 21/07/2009 pari ad euro 249,65 ed in data 14/10/2020 pari ad euro 125,18, per un importo complessivo di euro 500,00);
- con nota registrata n. PG/2026/13338 del 23/01/2026, ha dichiarato che la quota spettante in forza di legge del deposito cauzionale di euro 125,18 versato in data 14/10/2020 resti a favore dei nuovi titolari della concessione;
- risulta in regola con il pagamento dei canoni dovuti;

PRESO ATTO che la Ditta Camorani Cristina, in qualità di concessionario uscente non ha versato alcun importo a titolo di deposito cauzionale;

ATTESO che il canone per l'anno in corso è pari a euro 298,53, di cui euro 116,43 per il canone dovuto per la risorsa idrica ed euro 182,10 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;

ACCERTATO che la Ditta Morsiani lavres e CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S. hanno versato:

- le spese istruttorie di euro 195,00;
- in data 09/02/2026 il canone complessivo pari a euro 298,53, di cui euro 116,43 relativo al canone per la risorsa idrica ed euro 182,10 relativo al canone dovuto per l'attraversamento arginale;
- in data 21/07/2009 la somma pari a euro 249,65, a titolo di deposito cauzionale, successivamente integrato in data 14/10/2020 con un importo di euro 250,35 per un totale complessivo pari ad euro 500,00;

DATO ATTO che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società Morsiani lavres, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 13/09/2024, acquisita al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0065928_20240913, e per la Società CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 13/09/2024, acquisita al prot. n. PR_RAUTG_Ingresso_0065927_20240913;

TENUTO CONTO di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *“4.Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1.”;*

- *“4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]”;*

ACQUISITE in data 12/02/2026 le autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., , registrate n. PG/2026/27662 del 12/02/2026, attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società Morsiani lavres e della Società CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S. sottoposti a verifica antimafia;

RITENUTO, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell'art. 88, comma 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

RITENUTO che sulla base dell'istruttoria svolta, sussistano i requisiti e le condizioni di legge per procedere alla variante sostanziale della concessione in oggetto con le prescrizioni di cui al presente dispositivo;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Milena Lungherini titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Acque Superficiali – Area Est che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

ATTESTATA da parte della sottoscritta la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonchè l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, ed a CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., CF 02720790399, il cambio di titolarità della concessione ordinaria (precedentemente rilasciata alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, alla Ditta Greggio Nicolas, CF GRGNLS83D01E730G, e alla Ditta Camorani Cristina, CF CMRCST65D58H199Q, con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2613 del 22/05/2023) per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume Lamone (pratica n. RA06A0026)
2. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, ed a CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., CF 02720790399, la variante sostanziale della concessione ordinaria (pratica n. RA06A0026) per aumento di prelievo annuo, per il prelievo di acqua pubblica superficiale in sponda sinistra dal Fiume Lamone, avente le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa RAA10232
 - prelievo ubicato in Comune di Ravenna (RA) - Località Savarna, in area di proprietà di terzi, identificata catastalmente al NCT di detto Comune alla Sezione B, Fg. 85, mapp. 1130, individuato con coordinate geografiche UTM RER X: 746.746 - Y: 931.875;
 - prelievo da esercitarsi mediante pompa mobile e opere fisse;
 - utilizzo della risorsa ad uso agricolo irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a 10,00 l/s;
 - volume complessivo pari a 24.000 mc/annui;
3. di confermare la scadenza della concessione al 31/12/2029;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla Ditta in data 10/02/2026 (trasMESSO con nota registrata n. PG/2026/27662 del 12/02/2026) e di assoggettare la presente concessione alle condizioni e prescrizioni ivi inserite;

5. di stabilire che il concessionario debba rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel Nulla Osta idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 1836 del 19/06/2019, successivamente convalidato con nota registrata n. PG/2025/229749 del 23/12/2025, di cui è stata consegnata copia semplice al momento del ritiro/notifica del disciplinare di concessione che le contiene;
6. di stabilire che il concessionario debba rispettare le prescrizioni contenute nel parere espresso dalla Provincia di Ravenna rilasciato con nota registrata n. PG/2024/189752 del 21/10/2024, riportate nel disciplinare di concessione che le contiene;
7. di quantificare l'importo del canone per l'anno 2026 in euro 116,43 per l'utilizzo della risorsa idrica e in euro 182,10 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 298,53;
8. di fissare in euro 500,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica e degli attraversamenti demaniali, in base a quanto previsto dall'art. 8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2;
9. di dare atto che il concessionario risulta in regola con il pagamento delle spese di istruttoria, deposito cauzionale e canoni;
10. di inviare copia semplice del presente provvedimento alla Ditta Morsiani lavres, a CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., al Sig. Greggio Nicolas e alla Ditta Camorani Cristina;
11. di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative della stessa, a seguito di censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/2001;

12. di dare atto che la presente determinazione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986;
13. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia-Romagna;
14. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
15. di dare atto che è fatta salva la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
16. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione nel termine di 60 giorni dalla notifica al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche, per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni, ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dall'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b del D.Lgs. n. 104/2010;
17. di dare atto che la presente determinazione sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 - 2027;
18. di dare atto che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

La Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott.ssa Tamara Mordenti

(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per il prelievo di acqua superficiale per uso agricolo irriguo rilasciata alla Ditta Morsiani lavres, CF MRSVRS74P06A191M, ed a CONVE di Francesca Partiseti Società Agricola S.S., CF 02720790399, (pratica n. RA06A0026).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. Il prelievo di acqua pubblica superficiale dal corpo idrico identificato con codice IT0808000000000010_11_12ER, denominato “Lamone” avviene da sponda sinistra del Fiume Lamone.
2. L'opera di presa è costituita da pompa mobile e opere fisse e presenta le seguenti caratteristiche:

Codice risorsa: RAA10232;

- ubicazione: Comune di Ravenna (RA) - Località Savarna, Sezione B, Fg. 85, mapp. 1130;
- coordinate UTM RER X: 746.746 - Y: 931.875;
- diametro del tubo di pescaggio: 140 mm;
- diametro del tubo di mandata: 140 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

Il prelievo della risorsa idrica è destinato ad uso agricolo irriguo a servizio di una superficie complessiva pari ad Ha 16,96 coltivato a vigneto (Ha 10,00) e seminativo (Ha 6,96), con impianto di irrigazione a goccia, e potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- portata massima complessiva pari a 10,00 l/s;
- volume annuo complessivo pari a 24.000 mc.

ARTICOLO 3 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DETTATE CON IL NULLA OSTA

IDRAULICO DAL SERVIZIO SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel Nulla Osta Idraulico rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Ufficio Territoriale S.T.P.C. Ravenna con Determinazione Dirigenziale n. 1836 del 19/06/2019, successivamente convalidato con nota registrata n. PG/2025/229749 del 23/12/2025:

[...]

- 1. La durata temporale del presente nulla-osta idraulico è pari a quella della Concessione rilasciata da ARPAE per la derivazione di acqua pubblica superficiale.*
- 2. È espressamente vietato eseguire nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere. È vietato altresì ingombrare tali aree con cose non strettamente pertinenti l'impianto di prelievo, oppure con mezzi intesi a segnalare l'impianto in modo diverso da quello ammesso dall'Amministrazione concedente;*
- 3. È vietata la realizzazione di rampe di accesso all'alveo se non preventivamente autorizzate con atto specifico.*
- 4. Nell'alveo, nelle sponde e nella fascia di rispetto di 10 metri le tubazioni di condotta dell'acqua dovranno essere di tipo mobile disposte a vista sulla superficie; dovranno essere in buono stato, installate correttamente e dotate di ogni dispositivo idoneo ad assicurarne la tenuta, in modo da evitare la formazione di erosioni, cavità e cedimenti delle sponde fluviali.*
- 5. Per consentire il transito con automezzi e macchine operatrici sulle sommità, sulle banche e al piede delle arginature, la tubazione dovrà essere inserita in un tubo camicia di protezione, in acciaio o plastica pesante, rinfiancato di terreno, dovrà essere protetti se necessario contro la corrosione e avere resistenza idonea a sopportare qualsiasi carico accidentale, compreso quello di macchine operatrici e autocarri in transito lungo le*

- arginature. Il tubo camicia dovrà avere pendenza di sgrondo verso l'esterno del corpo arginale. All'uscita di ciascun tubo camicia dovrà essere realizzato, per evitare ristagni o ruscellamenti, un adeguato sistema di allontanamento dell'acqua che dovesse provenire da perdite nelle tubazioni. Durante i periodi d'inattività il tubo camicia e la condotta non amovibili dovranno essere opportunamente tappate alle estremità.*
- 6. I cavi elettrici per l'alimentazione di eventuali elettropompe dovranno essere muniti di adeguate protezioni elettriche e meccaniche ed essere accoppiati alla tubazione di condotta dell'acqua, essendo vietati cavi aerei, volanti o interrati separatamente. Dovrà essere previsto un quadro munito di dispositivo di sicurezza e di sezionamento d'emergenza, collocato su un sostegno al piede arginale esterno o al margine della fascia di rispetto di quattro metri a campagna. L'impianto elettrico dovrà essere corredato di certificato di conformità alle vigenti norme di sicurezza che dovrà essere esibito a richiesta del personale dell'amministrazione idraulica.*
- 7. Al fine di prevenire danni accidentali, per una striscia di almeno 10 metri di larghezza lungo le tubazioni e per 10 metri a monte ed a valle dell'opera di presa, il Concessionario dovrà provvedere allo sfalcio della vegetazione spontanea e alla pulizia delle superfici spondali golenali, arginali e delle fasce di rispetto, in modo da rendere l'impianto di attingimento ben visibile. È vietato allo scopo l'uso di diserbanti.*
- 8. Gli estremi della concessione dovranno essere segnalati sul luogo a cura del Concessionario con tabelle posizionate in accordo col personale dell'Amministrazione idraulica, in modo da non recare intralcio alla manutenzione del bene demaniale.*
- 9. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale, pertanto l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente*

necessarie alla realizzazione dell'impianto di attingimento dovrà essere concordata dal richiedente con i rispettivi proprietari.

- 10. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati. Ogni modifica e intervento alle opere assentite e alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna - sede di Ravenna.*
- 11. Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.*
- 12. Qualsiasi materia od oggetti, diversi dalla sabbia e dalla ghiaia che sono e restano proprietà demaniale, presenti nel demanio in quanto trasportati dalla corrente d'acqua o per il cantiere, quali rispettivamente rami, tronchi e/o materiali utilizzati nelle manutenzioni effettuate, dovranno essere rimossi dalle aree di proprietà demaniale e trattati secondo la normativa vigente.*
- 13. Il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*
- 14. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi*

alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

15. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona perimetrata con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

16. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi e resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

17. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna-sede di Ravenna, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso

d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.

18. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate e l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione.

19. Il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse.”

ARTICOLO 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DETTATE DAI PARERI ACQUISITI

Il prelievo della risorsa idrica superficiale è condizionato alle seguenti prescrizioni, riportate nel parere rilasciato da Provincia di Ravenna con nota registrata n. PG/2024/189752 del 21/10/2024:

“[...]

- *di seguire tutte le indicazioni riportate atte a garantire il DMV;*
- *dell'installazione, se non presenti, di dispositivi sigillati per la misurazione delle portate e dei volumi derivati per avviare misure di monitoraggio dei bilanci idrici di bacino;*
- *di indicare ai richiedenti di porre in atto sistemi per il minor spreco dell'acqua derivata.”*

ARTICOLO 5 – CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione (il cui importo per l'anno 2026 è pari a euro 116,43 per la risorsa idrica e pari a euro 182,10 per l'attraversamento arginale, per un totale di euro 298,53) entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, anche qualora non faccia uso in tutto o in parte del bene concesso, fatto salvo il

diritto di rinuncia, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. In mancanza dell'avvenuto pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopra indicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa amministrazione dovrà avviare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico.
4. Sarà cura del concessionario contattare il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Arpae Ravenna per conoscere gli importi dei canoni delle successive annualità di vigenza della concessione.

ARTICOLO 6 – DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale pari a euro 500,00, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
2. L'importo del deposito cauzionale ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria a garanzia degli obblighi del Concessionario, sarà integrato in base agli adeguamenti stabiliti per il canone.
3. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.
4. La Regione potrà incamerare il deposito nei casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2029.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo relativo al pagamento del canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare o di rinunciare alla concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicata per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 8 – REVOCA/SOSPENSIONE/MODIFICA/DECADENZA

1. L'Amministrazione concedente può modificare, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto, e comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà il diritto ad alcuna indennità e il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
2. Sono causa di decadenza dal diritto al prelievo i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; sub concessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione:** Il concessionario è tenuto mantenere installato e in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata (Woltmann o altri) a valle della pompa sulla tubazione principale, nonché a trasmettere comunicazione di avvenuta installazione con le relative caratteristiche tecniche entro 6 mesi dalla ricezione dell'atto di concessione. Il concessionario è tenuto a trasmettere anche comunicazione relativa ai volumi di risorsa prelevati nell'anno precedente entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna e all'Area Tutela e Gestione dell'Acqua della Regione Emilia-Romagna. In tal caso il concessionario sarà tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate. Il concessionario dovrà comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Amministrazione concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione, nonché i tempi previsti per il ripristino.
2. **Cartello identificativo:** Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello identificativo, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21 x 29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati: titolare della concessione, numero della concessione, scadenza della concessione. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a comunicare immediatamente la mancanza e a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla stessa un nuovo cartello sostitutivo.
3. **Variazioni:** Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensione del prelievo:** Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di Categoria, divieti o limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Deflusso minimo vitale:** Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale pari a 0,41 mc/s (da maggio a settembre) e pari a 0,47 mc/s (da ottobre ad aprile). L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone demaniale di concessione.
6. **Subconcessione:** Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata del diritto a derivare.
7. **Cambio di titolarità:** Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
8. **Cessazione d'utenza:** Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario. In alternativa al ripristino dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere.

9. **Responsabilità del concessionario:** Il Concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 10 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della Direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone e come previsto dalla L.R. n. 23/2022, art. 4.

ARTICOLO 11 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi, normative e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere e di attenersi alle relative disposizioni.

ARTICOLO 12 - SPESE, ONERI, TASSAZIONI, TRIBUTI CONNESSI ALLA CONCESSIONE

Tutte le spese, oneri, tributi e tasse, inerenti e conseguenti alla concessione di che trattasi, nonché al perfezionamento del presente atto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo ed alla registrazione, se dovuta, sono a carico del concessionario.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.